

F.A.Q.

Allegato A1 – Progetti di investimento

N.	DOMANDA	RISPOSTA
Quesiti di carattere generale		
1.1	È possibile richiedere il finanziamento per l'acquisto di più macchine?	Sì, ma solo se tutte le macchine ricadono nella definizione di cui all'art. 2, lettere a), b), c), f), g) del d.lgs. 17/2010 e sono riconducibili alla medesima tipologia di intervento indicata in fase di domanda.
1.2	È possibile richiedere il finanziamento per l'acquisto di trattori?	Sì, l'allegato 1 dell'Avviso pubblico, include anche la possibilità di acquistare trattori, fatte salve le prescrizioni di cui all'articolo 5 dell'Avviso.
1.3	È ammissibile a contributo l'acquisto di una macchina che sia stata oggetto di modifiche sostanziali, tali che il fabbricante abbia la necessità di provvedere a tutti gli adempimenti propedeutici all'immissione sul mercato?	In generale si ricorda che la direttiva macchine non si applica all'immissione sul mercato di macchine usate o di seconda mano. Essa si applica però anche alle macchine basate su macchine usate che sono state trasformate o ricostruite in modo così sostanziale da poter essere considerate macchine nuove. Il soggetto responsabile dell'immissione sul mercato dell'UE di una macchina o della sua messa in servizio per la prima volta nell'UE, che si tratti del fabbricante, dell'importatore, del distributore o dello stesso utilizzatore, dovrà soddisfare tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3, comma 3 del d.lgs. 17/2010. Pertanto, tecnicamente, una macchina per la quale vi sia il soddisfacimento di quanto appena riportato può essere ammessa a finanziamento, fermo restando il rispetto degli altri requisiti dell'Avviso.
1.4	Quali sono le condizioni per l'acquisto di nuove macchine?	Le macchine finanziabili devono ricadere nella definizione di cui all'art. 2, lettere a), b), c), f), g) del d.lgs. 17/2010 e per esse vale quanto segue: a) le macchine da acquistare devono essere non usate e conformi a detto decreto; b) nel caso in cui la "Tipologia di intervento" (v. Allegato 1, Tabella 1, sezione 3) richieda la sostituzione oppure il progetto lo preveda, le macchine sostituite devono essere alienate dall'impresa.
1.5	Nel caso di acquisto con sostituzione, la macchina da acquistare deve avere caratteristiche di prestazione e potenzialità equivalenti a quelle della macchina da sostituire?	Le macchine da acquistare devono avere le principali caratteristiche operative e funzionali analoghe a quelle sostituite, anche se eventualmente con prestazioni diverse.

1.6	Nel caso di acquisto di macchine con sostituzione, è possibile vendere la macchina da sostituire quando questa sia in possesso dell'attestazione di conformità all'allegato V del d.lgs. 81/2008?	No, è possibile vendere la macchina che si deve o che si intende alienare dall'impresa solo quando essa sia conforme alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto di riferimento. Quando tale condizione non si realizza, l'azienda deve necessariamente rottamare la macchina da sostituire o, in alternativa, effettuare la permuta presso il rivenditore/concessionario con il quale si perfeziona l'acquisto della macchina ammessa a finanziamento.
1.7	È possibile presentare un progetto di cui solo una parte è finanziabile?	Sì, purché nel preventivo e nelle fatture sia presente un dettaglio dei costi tale da consentire la selezione degli interventi da finanziare e la differenziazione delle relative spese.
1.8	È finanziabile un intervento di ristrutturazione degli ambienti di lavoro volto alla riduzione dell'esposizione a radon?	Sì, qualora il rischio da radon sia stato oggetto di valutazione nel documento dei rischi aziendali, gli interventi di ristrutturazione degli ambienti di lavoro volti alla relativa riduzione dell'esposizione possono essere riferiti alla Tipologia di intervento di cui alla lettera "o" (Altro) e alla Soluzione tecnica n° 1 (v. Allegato 1, Tabella 2). Tuttavia, stante la natura del radon, nonché delle opere atte a ridurre la sua presenza negli ambienti di lavoro, dovrà essere posta attenzione alle complessive prescrizioni dell'Avviso, con particolare riguardo alla dimostrazione, in sede di verifica, del miglioramento atteso delle condizioni di salute e di sicurezza rispetto alle condizioni preesistenti.
Quesiti relativi al Rischio chimico Tipologie di intervento a) e g)		
1.9	Se si intende realizzare un intervento di riduzione del rischio da agenti chimici in vari reparti con l'installazione di più macchine per l'aspirazione, poiché nei diversi reparti gli agenti chimici da abbattere sono differenti, si può presentare un progetto complessivo?	Sì, purché siano agenti chimici pericolosi e/o agenti cancerogeni e mutageni ai sensi dell'artt. 222 e 234 del d.lgs. 81/2008.
1.10	Un progetto di eliminazione di uno dei due agenti cancerogeni presenti in azienda è da attribuire alla tipologia a) "Eliminazione di tutti gli agenti chimici cancerogeni o mutageni o adozione di un sistema chiuso nella loro produzione o utilizzazione" oppure alla tipologia g) "Riduzione del rischio legato ad agenti chimici pericolosi e/o	L'intervento in questione consiste nell'eliminazione di un solo agente e non di tutti gli agenti cancerogeni o mutageni e quindi non rientra nella tipologia a) bensì nella tipologia g) dell'Allegato 1, Tabella 1, sezione 3.

agenti chimici cancerogeni o mutageni?"	
Quesiti relativi all'Attuazione delle misure di contenimento del rischio di esposizione ad agenti biologici di classe 2, 3 e 4 (Tipologie di intervento d) e l)	
1.11	<p>Qualsiasi azienda può richiedere il finanziamento per tali tipologie di intervento?</p> <p>No, solo le aziende che fanno uso deliberato di agenti biologici di classe 2, 3 o 4. Infatti nell'allegato 1 del bando, in tabella 2 sezione 2 è indicata la necessità di produrre copia della comunicazione del datore di lavoro all'organo di vigilanza territorialmente competente prevista per le attività che comportano l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 81/2008 (per attività che utilizzino agenti biologici del gruppo 4, la copia della autorizzazione ministeriale può supplire all'invio di copia della comunicazione fatta alla ASL)</p>
1.12	<p>Sono finanziabili tutti gli Interventi riportati nella nota tecnica dell'allegato 1?</p> <p>Non sempre; sono finanziabili solo gli interventi che riducono il rischio associato a quel tipo di microrganismo, ad esempio non è finanziabile l'intervento teso a depressurizzare un ambiente di lavoro dove si utilizzano microrganismi di classe 2 che non si trasmettono per via aerea.</p>
Quesiti relativi alla Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di macchine (Tipologia di intervento e)	
1.13	<p>Cosa deve contenere e indicare la perizia giurata? E nel caso in cui non siano disponibili le informazioni relative ai livelli di rumore cosa si deve fare?</p> <p>La perizia giurata deve fornire elementi che consentano la valutazione tecnica dell'istanza in fase di domanda, riportando quindi informazioni sulla situazione ante intervento e sul progetto che l'impresa intende realizzare. In particolare, nel modulo B1 è necessario indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le macchine da acquistare: <ul style="list-style-type: none"> • il livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A, • il livello di potenza acustica (sonora) ponderato A emesso dalla macchina; - per le macchine da sostituire: <ul style="list-style-type: none"> • il valore di esposizione iniziale, • il valore di potenza acustica (sonora) ponderato A emesso dalla macchina, • il livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A o il livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A. <p>I valori di esposizione iniziale da riportare sono quelli di esposizione giornaliera dei lavoratori al rumore (LEX,8h) ante intervento, riferiti allo svolgimento dell'attività lavorativa prima della sostituzione della macchina.</p>

		<p>Detti valori, desumibili e in varia forma contenuti nella obbligatoria valutazione dei rischi aziendali o documento equipollente, sono anche necessari per motivare la scelta della tipologia di intervento e (Allegato 1, tabella 1, sez. 3 dell'Avviso), in accordo a quanto previsto dall'art. 189 del d.lgs. 81/2008 e a quanto riportato nella nota tecnica dell'Allegato 1.</p> <p>Qualora i valori relativi alla macchina da sostituire non siano direttamente disponibili possono essere desunti da banche dati, studi e misurazioni la cui validità sia riconosciuta dalla Commissione Consultiva Permanente di cui all'art. 6 del d.lgs. 81/2008, riportando la fonte documentale e il caso specifico cui si è fatto riferimento. È evidente che in tali casi i valori devono riguardare una macchina identica a quella da sostituire. Nel caso in cui il valore di potenza acustica (sonora) e/o il livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A o il livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A non siano desumibili nei modi sopra indicati, sarà necessario rilevare tali valori attraverso misure e calcoli nelle effettive condizioni di impiego delle macchine stesse. A tal fine potranno essere utilizzate procedure di rilievo della potenza acustica (sonora) secondo il metodo di controllo della norma UNI EN ISO 3746-2011, utilizzabile per misure in situ, o altri metodi e norme con grado di precisione maggiore o equivalente. Si precisa inoltre che per quanto concerne le spese tecniche e assimilabili sono finanziabili, nei limiti previsti dall'Allegato 1 all'Avviso, le spese eventualmente necessarie alla determinazione del valore di potenza acustica (sonora) e il livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A.</p>
<p>1.14</p>	<p>E' ammessa anche la sostituzione di trattori? In caso di risposta positiva, cosa deve contenere e indicare la perizia giurata? Se non sono disponibili le informazioni relative ai livelli di rumore, cosa si deve fare?</p>	<p>Sì. L'intervento e, così come indicato nell'Allegato 1 dell'Avviso pubblico, include anche la possibilità di sostituire trattori, purché l'impresa richiedente non ricada tra i destinatari del bando ISI Agricoltura 2016.</p> <p>La perizia giurata (modulo B1), oltre alle informazioni generali, deve riportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il trattore da acquistare: <ul style="list-style-type: none"> • se il trattore è omologato in conformità alla direttiva 2003/37/CE il livello sonoro all'orecchio del conducente, misurato conformemente alla direttiva 2009/76/CE, • se il trattore è omologato in conformità al regolamento 167 del 2013 il livello sonoro all'orecchio del conducente (indicato anche come

	<p>livello di rumore udito dall'operatore o livello sonoro percepito dal conducente o esposizione del conducente al livello sonoro, ecc.), misurato conformemente all'allegato XIII del regolamento 1322/2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il trattore da sostituire: <ul style="list-style-type: none"> • il valore di esposizione iniziale, • il livello sonoro all'orecchio del conducente valutato nelle stesse condizioni previste dal costruttore del trattore da acquistare. <p>I valori di esposizione iniziale, sono da intendersi quelli di esposizione giornaliera dei lavoratori al rumore (LEX,8h), riferiti allo svolgimento dell'attività lavorativa prima della sostituzione del trattore. Detti valori, desumibili e in varia forma contenuti nella obbligatoria valutazione dei rischi aziendali o documento equipollente, sono anche necessari per motivare la scelta della tipologia di intervento e (Allegato 1, tabella 1, sez. 3 dell'Avviso), in accordo a quanto previsto dall'art. 189 del d.lgs. 81/2008 e a quanto riportato nella specifica nota tecnica dell'Allegato 1.</p> <p>Qualora i valori relativi al trattore da sostituire non siano direttamente disponibili, possono essere desunti da banche dati, studi e misurazioni la cui validità sia riconosciuta dalla Commissione Consultiva Permanente di cui all'art. 6 del d.lgs. 81/2008, riportando la fonte documentale e il caso specifico cui si è fatto riferimento. È evidente che in tali casi i valori devono riguardare un trattore identico a quello da sostituire. Nel caso in cui il livello sonoro all'orecchio del conducente non sia desumibile nei modi sopra indicati sarà necessario rilevare lo stesso in conformità alla direttiva 2009/76/CE o all'allegato XIII del regolamento 1322/2014.</p> <p>Si precisa inoltre che per quanto concerne le spese tecniche e assimilabili sono finanziabili, nei limiti previsti dall'Allegato 1 all'Avviso, le spese eventualmente necessarie alla determinazione del livello sonoro all'orecchio del conducente in conformità alla direttiva 2009/76/CE o all'allegato XIII del regolamento 1322/2014 di cui sopra.</p>
<p>Quesiti relativi all'Acquisto e installazione permanente di sistemi di ancoraggio Tipologia di intervento f)</p>	
<p>1.15 Sono finanziabili progetti finalizzati alla riduzione del rischio di caduta dall'alto che prevedono l'acquisto di macchine e non l'acquisto di sistemi</p>	<p>Si. I progetti che permettano di ridurre il rischio enunciato, in modo diverso e/o complementare rispetto all'installazione di sistemi di ancoraggio fissi, vanno riferiti alla Tipologia di intervento o) "Altro". Ciò perché la tipologia</p>

	<p>di ancoraggio fissi? Se la risposta è positiva, a quale tipologia di intervento vanno riferiti?</p>	<p>“Altro” comprende gli interventi di miglioramento attraverso la riduzione di rischi che non sono già compresi nelle altre Tipologie di intervento. Il “rischio di caduta dall’alto” non è infatti espressamente indicato nelle varie Tipologie di intervento (v. Allegato 1, tabella 1, sez. 3). Esso non è riportato nemmeno nella Tipologia di intervento f) (ancoraggi), anche se essa è volta ovviamente alla riduzione di tale rischio in quanto unico intervento compatibile per la soluzione tecnica 4 (v. Allegato 1, tabella 2): “Acquisto di sistemi di ancoraggio fissi per la riduzione del rischio di caduta nei lavori in quota”.</p>
<p>Quesiti relativi alla Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche mediante la sostituzione di macchine Tipologia di intervento h)</p>		
<p>1.16</p>	<p>Quali grandezze/parametri occorre fornire per definire il valore di esposizione iniziale e quindi accedere al finanziamento?</p>	<p>Per accedere al finanziamento occorre fornire il valore dell’esposizione giornaliera iniziale A(8) per i lavoratori/mansioni che utilizzano le macchine oggetto della sostituzione. Occorre quindi esplicitare sia i valori di accelerazione delle vibrazioni (“a_w” corpo intero o “a_{hw}” mano braccio) relativi alle macchine da sostituire che fornire i tempi di esposizione che definiscono il valore di A(8). Tali valori, presenti nel DVR nella parte relativa al rischio vibrazioni, dovranno essere riportati coerentemente in perizia giurata ai fini dell’ammissibilità del progetto.</p>
<p>1.17</p>	<p>Cosa si intende per “valori di emissione vibratoria”? Si riferiscono solo alla macchina da acquistare? Quali sono le modalità ammesse per la loro determinazione?</p>	<p>Per “valori di emissione vibratoria” si devono intendere i valori di emissione vibratoria dichiarati dal costruttore della macchina in base alle norme europee armonizzate relative alle metodiche di misura delle vibrazioni, emesse dagli organismi di normalizzazione europei o internazionali. I valori di emissione vibratoria devono essere riportati sia per la macchina da sostituire che per quella da acquistare. Essi sono in genere contenuti nella documentazione tecnica a corredo delle macchine stesse. Qualora non presenti in tale documentazione, possono essere desunti attraverso l’utilizzo di banche dati di cui all’art. 202 comma 2 del d.lgs. 81/08. In alcuni casi i termini “valori di emissione vibratoria”, “livelli di accelerazione” e “livelli di vibrazione” possono essere usati come sinonimi nella letteratura tecnica. Fondamentale è che tali valori siano confrontabili e che quindi siano riferiti alle stesse norme tecniche e ad analoghe condizioni operative. Se si utilizzano valori e informazioni contenuti in banche dati, studi e misurazioni è necessario riportare la fonte documentale e il caso specifico.</p>

		<p>cui si è fatto riferimento, essi devono riferirsi a una macchina identica a quella da sostituire e nelle analoghe condizioni operative (lavorazioni e/o mansioni).</p> <p>Nel caso in cui, per particolari tipologie di macchine, non esista una norma di riferimento specifica ovvero l'azienda non disponga di entrambi i valori di emissione dichiarati secondo le stesse norme tecniche nelle analoghe condizioni operative, il richiedente potrà Integrare la perizia giurata con i valori di accelerazione delle vibrazioni rilevati sulla macchina da acquistare, secondo le stesse norme e analoghe condizioni operative di quella da sostituire. Nel caso in cui non sia possibile procedere come sopra, per l'indisponibilità della macchina da acquistare, il richiedente ha facoltà, per il buon esito del finanziamento, di stimare e motivare il miglioramento in perizia giurata, fornendo successivamente (in fase di rendicontazione) i valori di accelerazione delle vibrazioni della macchina acquistata, sempre rilevati tramite le misurazioni dirette. Non sono finanziabili le spese inerenti all'aggiornamento della valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del d.lgs. 81/2008.</p>
<p>1.18</p>	<p>E' lecito paragonare tra loro i valori di emissione vibratoria dichiarati dal fabbricante della macchina da acquistare e della macchina da sostituire quando fanno riferimento a norme tecniche/condizioni operative diverse?</p>	<p>No. Le modalità di esecuzione delle prove previste dalla varie norme tecniche condizionano fortemente i valori di emissione vibratoria rilevati. Pertanto, tra macchina da sostituire e macchina da acquistare, il confronto tra i valori di emissione vibratoria dichiarati dal fabbricante è considerato valido solo quando la rilevazione delle accelerazioni si basi su procedure di prove standardizzate che fissino in entrambi i casi almeno i parametri essenziali (es. materiali lavorati, velocità di avanzamento, tipologia di lavorazione, utensile usato, ecc.) e siano riferite ad analoghe attività lavorative.</p>
<p>1.19</p>	<p>E' possibile utilizzare fattori correttivi di cui al Rapporto Tecnico UNI CEN/TR 15350:2013? Se sì, in che limiti?</p>	<p>Si ritiene ammissibile l'uso dei fattori correttivi di cui al UNI CEN/TR 15350:2013 in fase di redazione del DVR relativamente al solo rischio vibrazioni mano-braccio (HAV) e solo applicandoli ai valori dichiarati dal fabbricante della macchina da sostituire.</p> <p>Si ricorda, infatti, che i fattori moltiplicativi correttivi non sono previsti né dal d.lgs.81/08 né dalla norma UNI EN 5349-1:2004, anche se è prassi consolidata, per alcune tipologie di macchine che generano vibrazioni al sistema mano-braccio, il loro utilizzo ai fini preventzionali per tener conto delle discrepanze rilevate tra i valori di vibrazione misurati in campo e</p>

	quelli di emissione dichiarati dai fabbricanti.	
1.20	<p>E' possibile l'utilizzo della tabella tratta dal Rapporto Tecnico UNI CEN/TS 15730:2009 contenente le principali tipologie di macchine per movimento terra, lavorazioni e gli associati valori di vibrazioni trasmesse al corpo intero, al fine della determinazione dei valori di emissione vibratoria al corpo intero delle macchine da sostituire/acquistare?</p>	<p>No. La stessa Specifica Tecnica, adottando il Rapporto Tecnico ISO/TR 25398, precisa che con esso si intende fornire solo un metodo per stimare l'esposizione giornaliera a vibrazioni, in accordo con la norma ISO 2631 e EN 14253, mediante l'utilizzo di una tabella di correlazione tra le principali tipologie di macchine (pala meccanica, escavatore, etc.) e i valori di esposizione a vibrazioni al corpo intero delle tipiche lavorazioni associate. Tuttavia, nella Specifica Tecnica è precisato che detta tabella non comprende tutti i modelli e non prende in considerazione le varie marche di macchine per il movimento terra. Pertanto non è utile per documentare la riduzione dei valori di emissioni vibratoria, tra la situazione ex ante intervento e quella ex post, ai fini dell'ammissibilità del progetto.</p>
1.21	<p>Come si deve tener conto della deviazione standard nei valori di emissione vibratoria?</p>	<p>L'uso della deviazione standard non è obbligatorio. È necessario tuttavia, per la confrontabilità, che i valori di emissione vibratoria della macchina da sostituire e di quella da acquistare siano o entrambi comprensivi o entrambi non comprensivi di deviazione standard. Ad esempio nel confronto tra valori desunti da Banche Dati e valori direttamente misurati si potrà scegliere tra valore medio o valore comprensivo di deviazione standard, a seconda che per entrambi i valori si intenda calcolare o meno la deviazione standard, evidenziandolo nella Perizia Giurata.</p>
1.22	<p>Esistono norme specifiche per la dichiarazione dei valori di emissione vibratoria relativi al corpo intero (WBV) da parte dei costruttori per i trattori, per i carrelli elevatori e per le macchine movimento terra che rendano confrontabili i valori di costruttori diversi?</p>	<p>I valori di emissione vibratoria dichiarati dai costruttori dei trattori possono essere determinati secondo la norma ISO 5008:2002; quelli dei carrelli elevatori possono essere determinati secondo la norma UNI EN 13059:2008.</p> <p>Per quanto riguarda le macchine per movimento terra (pale, ruspe, terne, escavatori ecc.) non esiste una norma specifica che riporti una procedura di prova standardizzata per la rilevazione delle accelerazioni delle vibrazioni al corpo intero in campo che sia rappresentativa delle reali condizioni di lavoro (WBV).</p> <p>Ad esempio la ISO 7096, che fornisce dei criteri di verifica delle vibrazioni trasmesse al sedile dell'operatore per attestarne l'efficacia delle sospensioni attraverso delle misure effettuate in laboratorio in condizioni simulate, per ogni tipologia di macchina per movimento terra, è però limitata al solo sedile e non riguarda la macchina nel suo complesso.</p>

Quesiti relativi alla Movimentazione manuale di carichi Tipologia di intervento i)	
1.23	<p>La Mini Check List OCRA è un protocollo utilizzabile per la valutazione dei rischi da sovraccarico biomeccanico connessi alla movimentazione di oggetti leggeri ad alta frequenza?</p> <p>No, l'Avviso pubblico prevede unicamente l'impiego dei protocolli di valutazione OCRA Index e Check List OCRA.</p>
1.24	<p>Cosa si intende per indice di rischio LI calcolato secondo la norma UNI ISO 11228-1:2009?</p> <p>L'indice di rischio LI, sebbene non espressamente citato nella UNI ISO 11228-1, è definito nel ISO/TR 12295:2014. Esso corrisponde al rapporto tra la massa dell'oggetto movimentato m_A e la massa di riferimento m_R calcolata secondo quanto esposto nel punto A.7.2 della UNI ISO 11228-1:2009. In sostanza:</p> $LI = m_A / m_R$ <p>Con</p> $m_R = m_{ref} \times h_M \times v_M \times d_M \times a_M \times f_M \times c_M$
1.25	<p>Per un progetto relativo ad attività di traino e spinta di un carico, cosa si intende per Indice di rischio IR (valutato secondo il metodo 1 della norma UNI ISO 11228-2: 2009) e per limite di sicurezza LS (calcolato con il metodo 2 della norma UNI ISO 11228-2: 2009)?</p> <p>Ai fini dell'Avviso pubblico va considerato:</p> <p>a) come indice di rischio IR, il rapporto tra il valore della forza misurata e quello della forza raccomandata (metodo 1 della norma UNI ISO 11228-2);</p> <p>b) come limite di sicurezza LS, il rapporto tra la forza misurata ($F_{misurata}$) ed il valore F_R, che si ottiene moltiplicando il valore della forza limitante minima $F_L = \text{Min} [F_{BR}, F_{LS}]$ e un moltiplicatore di rischio m_r, secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 3.2.2.2.4 della UNI ISO 11228-2. In pratica:</p> $LS = \frac{F_{misurata}}{F_R}$ <p>Con:</p> $F_R = m_r \cdot F_L$ <p>Con F_L corrispondente al valore minimo tra i "limiti di forza basati sulla forza muscolare" (F_{BR}) e quello assunto dai "limiti di forza scheletrici" (F_{LS}), entrambi calcolati con gli algoritmi indicati ai punti 3.2.2.2.1 e 3.2.2.2.2 della norma UNI ISO 11228-2. Ponendo $m_r=0,85$ si ottiene il limite di sicurezza superiore della "fascia verde", mentre assegnando a m_r il valore 1 si ottiene il limite di sicurezza superiore della "fascia gialla" (cfr punto 3.2.2.2.4 della norma prima citata).</p>

1.26	In un'attività di traino e spinta di un carico, quale fase della movimentazione va considerata ai fini della valutazione dei rischi da sovraccarico biomeccanico?	Nelle operazioni di traino e spinta di un carico è importante valutare l'entità del sovraccarico biomeccanico in tutte le fasi della movimentazione, considerando sia la forza esercitata nella fase iniziale del carico, sia quella applicata lungo il tragitto per mantenere il carico in movimento. Ciò posto, ai fini della quantificazione del rischio, il valore F_R dovrà essere confrontato con quello della forza iniziale, se la distanza percorsa risulta uguale o inferiore a 5 metri; in caso contrario dovrà essere considerata la forza di mantenimento.
1.27	È possibile accedere al finanziamento qualora, pur risultando l'indice di rischio inferiore a 1, si rileva un numero predominante di fattori di rischio presenti per cui il rischio va classificato nella zona rossa (punto A.3, Fase 3, condizione b della norma UNI ISO 11228-2)?	Ai fini dell'Avviso pubblico è necessario basarsi su criteri univoci. Pertanto, qualora l'indice di rischio IR sia inferiore a 1, indipendentemente dalla presenza o meno di fattori di rischio, non sussistono i criteri per accedere al finanziamento.
1.28	Per un progetto relativo ai rischi da sovraccarico biomeccanico connessi alla movimentazione di oggetti leggeri ad alta frequenza, la loro valutazione può essere effettuata solo con i protocolli OCRA e Check list OCRA oppure possono essere impiegati anche altri metodi citati e discussi nella UNI ISO 11228-3 (es. HAL /ACGIH TLV, Strain Index, ecc.)?	L'Avviso pubblico prevede unicamente l'impiego dei protocolli di valutazione citati (OCRA e Check List OCRA). Qualora la valutazione sia stata effettuata con protocolli di altro tipo, per quanto contemplati dalla UNI ISO 11228-3, ai fini della concessione del finanziamento essa dovrà essere rielaborata esclusivamente con uno dei due metodi citati. Per quanto riguarda la Check list OCRA, deve essere utilizzata esclusivamente l'ultima versione (anno 2011), descritta nel ISO/TR 12295:2014.
1.29	È possibile accedere al finanziamento qualora l'indice di rischio risulti inferiore a 2 ma, oltre alle operazioni di sollevamento, sia richiesto il trasporto degli oggetti?	Ai fini del presente bando è necessario fare riferimento al valore dell'indice di rischio LI. Pertanto, qualora tale parametro risulti inferiore a 2, indipendentemente dalla necessità di trasporto degli oggetti movimentati, non sussistono i requisiti per accedere al finanziamento.
1.30	Per un progetto riguardante la movimentazione manuale dei pazienti (punto 4 a pag. 19 dell'Allegato 1) è possibile accedere al finanziamento con un progetto che preveda la ristrutturazione dei reparti di degenza o l'acquisto/sostituzione dei letti di degenza e delle carrozzine?	Sì, purché gli interventi in progetto siano compatibili con le "soluzioni tecniche" previste dall'Allegato 1 tabella 2. In tal senso è ammissibile la "ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro" (nella fattispecie i reparti di degenza), mentre l'acquisto/sostituzione dei letti di degenza e delle carrozzine è ammissibile solo se tali attrezzature rientrano nel campo di applicazione del d.lgs.17/2010 (direttiva macchine) così come specificato nell'Avviso pubblico.
1.31	È possibile l'acquisto di macchine movimento terra comprensive di attrezzature adatte al	No, come riportato nell'Allegato 1, a pag. 17, dell'Avviso pubblico, le macchine che si intende acquistare e di cui si richiede il finanziamento

	<p>sollevamento/movimentazione di carichi per l'eliminazione e/o riduzione del rischio legato alla movimentazione manuale di carichi?</p>	<p>devono avere come funzione principale la movimentazione (incluso il sollevamento) di unità di carico. Per "unità di carico" si intende un carico spostato come peso unico, sia esso costituito da persone o cose o materiale. In tal senso le "macchine movimento terra" movimentano terra sfusa, o altro materiale incoerente, che non è possibile considerare come peso unico e quindi come un'unità di carico. Inoltre, anche se le macchine movimento terra fossero progettate ed equipaggiate per l'operazione di sollevamento di unità di carico, e quindi soggette e rispondenti ai requisiti della parte 4 dell'allegato I della direttiva macchine 2006/42/CE, per esse tale operazione non sarebbe comunque la funzione principale e dunque anche in questo caso non rispondono ai requisiti fissati dall'Avviso pubblico.</p>
<p>1.32</p>	<p>Un autocarro per il movimento terra con cassone ribaltabile può rientrare nella richiesta di contributo?</p>	<p>L'Avviso pubblico consente l'ammissione al contributo di progetti che prevedono l'acquisto di macchine non usate e conformi al d.lgs. 17/2010. Dal campo di applicazione di tale decreto sono esclusi i veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della legge 27 dicembre 1973 n.942 e s.m.i. di recepimento della direttiva 70/156/CEE (sostituita dalla direttiva 2007/46/CEE recepita il 29 aprile 2009), ad eccezione delle macchine installate su tali veicoli. Un autocarro con cassone ribaltabile non è, pertanto, finanziabile nel suo insieme se è il risultato del montaggio di un cassone su un veicolo obbligatoriamente omologato per essere utilizzato su strada. In qualità di elemento ribaltabile, il solo cassone è disciplinato dal d.lgs. 17/2010 e come tale risulta ammissibile al finanziamento, conformemente alle prescrizioni dell'Avviso Pubblico.</p>
<p>Quesiti relativi ad altri rischi Tipologia di intervento o)</p>		
<p>1.33</p>	<p>Sono finanziabili nella Tipologia di Intervento o) progetti finalizzati alla riduzione di rischi indicati nelle altre tipologie, ma aventi caratteristiche diverse (ad es. per la diversa entità del rischio, per un minor miglioramento atteso, ecc.)?</p>	<p>No, perché la tipologia "Altro" comprende gli interventi di miglioramento finalizzati a ridurre rischi che non sono già espressamente indicati nelle altre Tipologie di Intervento.</p>